

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO SPETTACOLO E DELLA SAFETY - SECURITY DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI

Approvato con delibera di C.C. 21 del 27/04/2023

Art 1. Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento,
 - a) per *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
 - b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per *luogo attrezzato all'aperto* si intende uno spazio delimitato all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico¹;
 - e) per *spettacoli*² si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - f) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - g) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - h) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - i) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - j) per attività di *spettacolo viaggiante* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento³;
 - k) per *parchi di divertimento*⁴ s'intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area, e per essi è prevista la presenza di:
 - I. una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
 - II. unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS ed alla verifica preventiva della commissione provinciale di vigilanza

- balli a palchetto (o balere) previsti alla sezione II dell'elenco delle attrazioni;

- teatri viaggianti previsti alla sezione III dell'elenco delle attrazioni;

- esibizioni moto-auto acrobatiche previsti alla sezione V dell'elenco delle attrazioni.

¹ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa che: "... già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento."

² La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20/11/1982.

³ Sono attività di spettacolo viaggiante anche:

⁴ Il Ministero dell'Interno con la **circolare prot.** 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 ha fornito le indicazioni a cui si è fatto riferimento nelle presenti definizioni.

- sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS;
- III. una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione;
- IV. entrate e vie di esodo.
- 1) per *complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante* si intendono le attrazioni, e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (**luna park**), sia autorizzate singolarmente ai sensi dell'art. 69 TULPS che autorizzate in capo ad un unico soggetto ai sensi dell'art. 68 TULPS;
- m) per *capienza* s'intende l'affollamento massimo⁵ definito dal D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"; Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se
- n) per *circoli privati* s'intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci;

trattasi di spettacoli all'aperto, **aree non delimitate da transenne**⁶;

- o) per *competizioni sportive su strada*, le manifestazioni previste dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e successive modificazioni e dalla legge della Regione Emilia Romagna n.36/2002 *Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada, e successive modificazioni.*
- p) per **operatori di sicurezza** il personale previsto sull'area della manifestazione che ha conseguito l'attestato d'idoneità tecnica⁷ di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto, con formazione per rischio d'incendio "Elevato", fatte salve diverse prescrizioni imposte dagli organi competenti;
- q) per **steward** il personale preposto a servizi di prevenzione e controllo delle manifestazioni, come previsto dal D.M. 8 agosto 2007 *Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi*;

⁵ La circolare del Ministero dell'Interno n. P718/4118sott.20/C del 27 marzo 1997 D.M. 22 febbraio 1996, n. 261

⁻ Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento ha precisato che "la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del TULPS, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti."

⁶ La **risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002** precisa: "... per "affollamento massimo" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non potrà, quindi, considerarsi ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o diintrattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne.

⁷ La L.609/1996 all'art. 3. Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede: "1. ..., le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro ..., sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

⁸ La circolare del Capo Dipartimento VVF n.11464 del 19.06.2017 precisa che il servizio di *stewarding*, è "*peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive*, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/0.P./1856/2017/2 del 23maggio 2017".

- r) per **misure di safety e security**, i dispositivi e le misure strutturali da adottare a cura dell'organizzatore a tutela della pubblica incolumità, come previsti dalle direttive, la prima del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la successiva Direttiva a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19/06/2017, la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001 del 28/07/2017 a firma Capo di Gabinetto Morcone, e infine la recentissima circolare del Ministero dell'Interno "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Direttiva" n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
- s) per **piano di emergenza** si intende il piano di emergenza e di evacuazione redatto da tecnico abilitato che costituisce lo strumento di pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza, tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento, come previsto in materia di safety e security dalle circolari citate, nonché conforme alle indicazioni fornite con:
 - circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 11464 del 19.06.2017 e seguenti.
 - circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e seguenti.
 - circolare del Ministero dell'Interno "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Direttiva" n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018.

Art 2. Premessa

- 1. Attraverso le Direttive, la prima del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la successiva Direttiva a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19/06/2017, la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001 del 28/07/2017 a firma Capo di Gabinetto Morcone, e infine la recentissima circolare del Ministero dell'Interno "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Direttiva" n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 si è richiamata l'attenzione alle imprescindibili condizioni di sicurezza che devono essere accertate in occasione di pubbliche manifestazioni che, per la condizione dei luoghi, per la prevedibile affluenza di pubblico, per la vicinanza di obiettivi sensibili o per altre specifiche circostanze, necessitano di una istruttoria articolata nell'ambito della sicurezza integrata.
- 2. Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni dovranno obbligatoriamente attuare le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, anche attraverso la previsione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da identificarsi nel Sindaco o nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica che, nell'ambito delle rispettive competenze, valuteranno e analizzeranno con uno scrupoloso riscontro le misure messe in atto, senza le quali la manifestazione non potrà aver luogo.
- 3. Indipendentemente dalla direttiva sopracitata, rimane invariata la procedura di autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 68/69 e 80 T.U.L.P.S.
- 4. Il presente regolamento contiene l'indicazione delle documentazioni da predisporre per la realizzazione di eventi e pubbliche manifestazioni temporanee sul territorio del Comune di Molinella.

Art 3. Adempimenti amministrativi in materia di Safety e Security

1. Il presente articolo contiene l'indicazione delle documentazioni da predisporre per la realizzazione di eventi e pubbliche manifestazioni temporanee sul territorio del Comune di

Molinella, indipendentemente dalle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 68/69 e 80 TULPS.

2. La presentazione della documentazione, a cura dell'organizzatore, è preceduta dalla compilazione e sottoscrizione di una scheda informativa preliminare tesa a rappresentare la tipologia di evento di cui si chiede il nulla osta.

La documentazione di cui al presente articolo, qualora venga chiesta contestualmente al nulla osta alla realizzazione dell'evento anche il rilascio dell'eventuale licenza di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria al rilascio di tale titolo autorizzatorio.

Successivamente alla presentazione della propedeutica scheda preliminare, l'organizzatore sarà invitato a presentare:

- A) Tabella di calcolo del rischio (safety) Allegato 1, da compilare a cura dell'organizzatore, che rappresenta l'identificazione del livello di rischio dell'evento in relazione a determinati parametri assunti e che corrispondono a livello basso, medio, elevato, in conseguenza della rilevazione del quale si devono prevedere e attuare le misure di sicurezza collegate. Il documento dovrà essere conforme alle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110 (10) del 28.07.2017 e seguenti.
- **B)** Relazione "Safety e Security" (circolare Capo della Polizia 2017 e seguenti), che tratta, secondo uno schema tematico preordinato, le misure relative alla prevenzione del rischio derivante da eventi potenzialmente prevedibili in relazione all'estensione dell'evento, alla sua portata, al richiamo di pubblico. Per la parte safety dovranno essere valutate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. Gli organizzatori dovranno garantire e monitorare gli accessi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso;
- Percorsi separati di accesso e deflusso;
- Piani di emergenza con indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato;
- Suddivisione in settori, delle aree oggetto di criticità per eccessivo affollamento, con corridoi centrali e perimetrali;
- Disponibilità di una squadra di operatori in grado di gestire e monitorare l'affluenza anche in caso di evacuazione, e prestare assistenza al pubblico;
- Spazi riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso e dei servizi accessori;
- Aree di primo intervento con assistenza sanitaria;
- Eventuale impianto di diffusione sonora o visiva con preventivi e ripetuti avvisi indicanti al pubblico le vie di fuga e i comportamenti da attuare in caso di criticità;
- Eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e/o superalcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattina.

Il documento deve essere redatto secondo lo schema per cartelle:

- cartella 1. Riferimenti normativi
- cartella 2. Requisiti di accesso all'area
- cartella 3. Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso, nel caso l'evento sia considerato pubblico spettacolo con afflusso di persone superiore alle 200 persone
- cartella 4. Capienza dell'area della manifestazione
- cartella 5. Suddivisione della zona spettatori in settori
- cartella 6. Protezione antincendio
- cartella 7. Gestione dell'emergenza piano di emergenza
- cartella 8. Operatori di sicurezza

Il <u>piano di emergenza</u> di cui alla *cartella* 7, dovrà obbligatoriamente contenere altresì il nominativo del responsabile e degli addetti all'emergenza, e consiste nell'esplicitazione delle azioni da intraprendere in caso di incendio e/o emergenza e per limitare e contenere i danni, per consentire l'evacuazione in condizioni di sicurezza e garantire l'intervento tempestivo dei soccorritori. Per imprescindibili condizioni di sicurezza, la presentazione del documento è condizione necessaria e propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione stessa da parte delle autorità competenti. Le direttive citate

richiamano l'eventualità di svolgere sopralluoghi preventivi e mirati dei luoghi interessati dalle manifestazioni, al fine di individuare le vulnerabilità, ovvero i punti critici da salvaguardare eventualmente con misure aggiuntive e verificare i dispositivi di safety.

Il documento dovrà essere conforme alle indicazioni fornite con:

- circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 11464 del 19.06.2017 e seguenti.
- circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e seguenti.
- circolare del Ministero dell'Interno "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Direttiva" n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018.
- C) Tabella di calcolo del rischio sanitario Dichiarazione di ottemperanza (DGR 609/2015), da compilare a cura dell'organizzatore, che rappresenta l'identificazione del livello di rischio sanitario dell'evento in relazione alle precauzioni preventive da adottare. La documentazione dovrà essere presentata mediante l'utilizzo di un portale predisposto dalla Regione Emilia-Romagna "EMP 118RER EVENTI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE" che consente agli operatori di manifestazioni/eventi programmate, ai soggetti erogatori di assistenza sanitaria (Enti o Associazioni di volontariato), ai servizi di emergenza territoriale ed alle centrali operative del 118 di gestire in maniera efficace informazioni e risorse in ottemperanza alla normativa vigente.

Viene riportato il link per accedere alla piattaforma: https://www.118er.it/eventiprogrammati/

Art 4. La Security

- 1. *La Security*, ovvero la parte relativa agli aspetti di tutela dell'ordine e sicurezza pubblici, è l'attività di competenza delle Forze dell'Ordine che presiede all'ordinato svolgimento dell'evento, e comporta ovviamente in ragione della portata e tipologia di evento:
- a) Sviluppo di una mirata attività informativa ai fini di valutare la minaccia e predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico;
- b) eventuali sopralluoghi e verifiche congiunte per la disciplina delle attività connesse all'evento e per la ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche per un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure;
- c) attività di prevenzione a carattere generale e di controllo dell'area interessata;
- d) servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere i segnali di pericolo o minaccia, nella fase di afflusso come in quella di deflusso;
- e) se del caso frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree con personale specializzato e adeguate apparecchiature tecnologiche;
- f) possibilità di individuazione di fasce di rispetto e prefiltraggio per consentire controlli mirati sulle persone, soprattutto per particolari eventi con affluenza sopra alle 200 persone e che questi siano rientranti al punto d);
- g) sensibilizzazione degli operatori favorendo un elevato e costante livello di attenzione.

Art 5. La definizione di evento

1. Al fine di garantire l'applicazione delle regole a presidio della sicurezza degli eventi sul territorio del Comune di Molinella, a prescindere dall'essere questi soggetti alle normative disciplinanti il titolo autorizzatorio di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, l'Amministrazione comunale definisce dei "livelli di attenzione" a seconda del rischio potenziale di un singolo evento:

- Tipologia di area: delimitata o definita, pubblica o privata
- Tipologia di evento: riunione di persone con o senza pubblico spettacolo
- Potenziale afflusso dichiarato: al di sotto delle 200 persone
- Durata: in unica data non superiore alle 6 ore o comunque entro le ore 24
- Livello di rischio: basso o medio

Eventi di tipo B)

- Tipologia di area: delimitata, definita o comunque identificabile, pubblica o privata
- Tipologia di evento: riunione di persone con o senza pubblico spettacolo
- Potenziale afflusso dichiarato: tra le 200 e le 5.000 persone
- Durata: non superiore ai 3 giorni
- Livello di rischio: medio (o elevato)

Eventi di tipo C)

- Tipologia di area: delimitata o definita o comunque identificabile, pubblica o privata
- Tipologia di evento: riunione di persone con o senza pubblico spettacolo
- Potenziale afflusso dichiarato: al di sopra delle 5.000 persone
- *Durata*: superiore ai 3 giorni
- *Livello di rischio*: medio (o elevato)
- 2. Queste definizioni, indipendenti dal livello di rischio espresso in tabella (punto a), art. 3), sono finalizzate a definire una procedura standard di analisi dell'evento, sulla base di dati storicizzati e a rendere comunque trasparente all'organizzatore i criteri identificativi dell'evento stesso.
- 3. Il Sindaco, in qualsiasi momento e in ragione della particolarità dell'evento stesso, può disporre la traslazione di un evento dalla categoria A) alla B) e dalla B) alla C).
- 4. Sono considerate particolari ai sensi dell'articolo precedente i seguenti eventi:
 - Eventi celebrativi o dal rilevante profilo istituzionale, che possano anche prevedere la presenza di alte personalità del mondo civile/politico, accademico, religioso, militare;
 - Feste di partito;
 - Manifestazioni che, per l'oggetto e il programma, possano essere attinenti a tematiche sensibili quali razza, etnia, sesso o religione.
- 5. Per gli eventi di tipo C), in ragione della loro particolarità e rilevanza, il Sindaco quale Presidente della CCVLPS, anche in ragione dell'invarianza delle condizioni organizzative ai fini della security rispetto ad eventi precedenti e assimilabili, può ritenere o meno opportuno l'interessamento del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Art 6. L'Istruttoria. Definizione di evento

- 1. Per evento si intende qualsiasi riunione di persone organizzata e programmata, sia o meno finalizzato del tutto o in parte al pubblico spettacolo. Rientrano in questa casistica:
 - A) Eventi che non prevedono pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68-69 Tulps
 - Art 18 R.D. 773/31 TULPS Art 123 R.D. 635/1940
 - B) Eventi che prevedono, come oggetto principale o marginale, attività di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68-69 Tulps.
- 2. Per entrambe le tipologie di evento, siano o meno soggette a patrocinio, a contributo, a coprogettazione, la titolarità del procedimento di cui al presente disciplinare, è in capo al Settore Tecnico. L'istanza presentata dall'organizzatore, andrà indirizzata:
 - a) al Sindaco
 - b) al Settore Tecnico, che nell'ambito dell'istruttoria, acquisirà i necessari pareri di altri Uffici o attiverà i relativi sub procedimenti;
 - c) qualora abbia ad oggetto anche la richiesta di patrocinio, contributi o co-progettazione, all'Ufficio Cultura, che si occuperà dell'istruttoria finalizzata all'eventuale concessione del patrocinio, del contributo o alla co-progettazione, secondo quanto

previsto dai Regolamenti comunali vigenti;

Art 7. L'Istruttoria. Presentazione dell'istanza e della documentazione.

- 1. La scheda preliminare di cui all'articolo 3 può essere presentata presso l'ufficio titolare del procedimento, individuato, con atto del Dirigente dell'Area Tecnica:
 - se l'evento è riconducibile alla lettera A) dell'art. 5, deve essere presentata **almeno 30** giorni prima della data fissata per l'evento stesso;
 - se l'evento è riconducibile alla lettera B) dell'art. 5 deve essere presentata **almeno 60** giorni prima della data fissata per l'evento stesso;
 - se l'evento è riconducibile alla lettera C) dell'art. 5 deve essere presentata **almeno 60** giorni prima della data fissata per l'evento stesso
- 2. L'ufficio istruttore coordina il procedimento, nelle diverse fasi e, a tal fine, qualora sia necessario, trasmette i documenti di cui all'articolo 3:
 - al SUAP, per il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS;
 - alla Polizia Locale, competente a verificare, congiuntamente all'Arma dei Carabinieri, gli aspetti relativi alla security, in particolare riguardo alle attività di cui all'articolo 4, lett. c) e d).
 - alla Compagnia Carabinieri competente per territorio;
 - all'Ufficio Cultura nel caso in cui l'istanza comprenda anche la domanda di patrocinio, di contributo o di co-progettazione.
- 3. Entro e <u>non oltre 10 giorni</u> dalla data di compilazione della scheda, su indicazioni dell'ufficio Tecnico istruttore, l'organizzatore dovrà obbligatoriamente presentare unitamente alla documentazione richiesta per ottenere l'eventuale titolo autorizzatorio di cui al TULPS la documentazione di cui all'articolo 3, punti 1, 2 e 3.
 - L'ufficio qualora verifichi la mancanza di anche solo un documento, lo comunicherà tempestivamente all'organizzatore e se del caso disporrà la sospensione del procedimento.
- 4. In caso di presentazione oltre i termini e non sussistendo i tempi per un'adeguata analisi dell'evento, l'ufficio che ha in carico il procedimento comunicherà all'organizzatore l'impossibilità a procedere per le vie ordinarie.
- 5. I tempi per l'istruttoria sulla safety/security prescindono dai tempi per l'istruttoria prodromica al titolo autorizzatorio ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 Tulps.
- 6. Eventuali integrazioni richieste se non meramente accessorie non potranno essere presentate oltre il decimo giorno antecedente l'evento.

Art 8. L'Istruttoria. Esame della documentazione.

- 1. Al fine di agevolare l'iter complesso del procedimento è istituito all'interno del Comune di Molinella, per eventi di tipo B e C, uno specifico gruppo di lavoro "di scopo" composto da:
 - un componente del Settore tecnico del Comune;
 - <u>un componente dello SUAP</u> per le materie a esso riconducibili e per il rilascio delle licenze ex artt. 68, 69, 80 TULPS;
 - un <u>componente del Corpo di PL</u>, per le competenze attinenti a problemi di viabilità e afflusso/deflusso traffico, oltre ad eventuali problemi di ordine e sicurezza pubblica;
- 2. Le funzioni del gruppo di lavoro sono inerenti all'esame della documentazione presentata di cui agli articoli precedenti, consistente nella verifica del rispetto delle norme in materia di Safety e Security⁹, a prescindere dal procedimento propedeutico all'eventuale rilascio

⁹ Direttiva a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464

- delle autorizzazioni di cui agli artt. 68/69/80 TULPS, che resta invariato e disciplinato dalle norme di settore nonché dagli articoli successivi del presente regolamento.
- 3. Questo gruppo ciascuno per il suo ambito di competenza ha il compito di esaminare preliminarmente la documentazione proposta e la sua congruità rispetto all'evento, e in particolare:
 - Tipologia di evento, ovvero una ragionevole corrispondenza di quanto dichiarato dall'organizzatore con la natura stessa e la localizzazione dell'evento;
 - Eventuali criticità manifeste e/o osservazioni in merito alla scheda di rischio (art.3 p. a));
 - Eventuali criticità e/o situazioni che possano orientare a decidere diversamente da quanto previsto dall'articolo seguente.
- 4. I lavori del gruppo, che devono essere riassunti in una scheda sintetica, sottoscritta dai componenti del Gruppo. La scheda è parte integrante del procedimento autorizzatorio, e ne condiziona l'esito, e nell'atto autorizzativo se ne dà contezza. Ai lavori del gruppo può partecipare il Sindaco o Assessore con delega alla sicurezza o un amministratore da lui incaricato. Tutti gli atti precedenti e conseguenti (occupazioni di suolo pubblico o quant'altro) sono validi se sono rispettate le condizioni di sicurezza. La scheda deve riportare il parere favorevole o non favorevole allo svolgimento dell'evento e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni.
- 5. Se, non sono rispettate le condizioni di sicurezza richieste e presentate, all'organizzatore va comunicato dall'ufficio istruttore, il diniego allo svolgimento dell'evento sottoscritto dal Sindaco o Assessore con delega alla sicurezza o da suo delegato.

Art 9. L'Istruttoria. Analisi safety e security. Esito

- 1. Convenzionalmente, e salvo diversa decisione del Sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3, 4 e alle risultanze della scheda di cui all'articolo 7:
 - a) Per gli eventi di cui all'art. 5 tipo A), ritenendo non presentino un elevato rischio di safety o security, oltre alle ordinarie precauzioni e salvo che non sia richiesta da un componente del gruppo di lavoro, non è richiesto l'esame collegiale da parte dei membri del gruppo, tuttavia la pratica viene valutata in modalità asincrona e ciascun componente esprime il suo parere all'ufficio istruttore con atto formale (con sottoscrizione di un apposito verbale o con invio di nota protocollata).
 - b) Per gli eventi di cui all'art. 5 tipo C), previa convocazione dell'incontro, il Sindaco o comunque il Presidente della CCVLPS valuta se trasmettere la documentazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
- 2. Per evitare un eccessivo aggravio del procedimento, e salvo che non concorrano motivi particolari, sono esclusi dalla presente disciplina quegli eventi che presentano un profilo di rischio molto limitato quali:
 - manifestazioni istituzionali storiche (25 aprile, 4 novembre, 1° maggio, celebrazioni locali), salvo che non prevedano afflussi particolari in ragione di presenze di personalità di rilevante spessore politico, religioso, militare, artistico o istituzionale;
 - inaugurazioni, convegni, estemporanee d'arte, raccolte benefiche riconosciute, presentazioni e quant'altro non possa essere definita "manifestazione pubblica", che comporti un afflusso massimo pari a 200 persone;
 - le processioni religiose, salvo casi del tutto particolari e i cortei funebri;
 - gli eventi privati su area privata esposta al pubblico per i quali è prevista un'affluenza inferiore alle 200 persone.
- 3. La valutazione finale in tema di safety e security è di competenza del Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, che deciderà avvalendosi dei pareri espressi necessari ma non

del 19/06/2017, la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001 del 28/07/2017 a firma Capo di Gabinetto Morcone, e infine la recentissima circolare del Ministero dell'Interno "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018

- vincolanti nella scheda tecnica redatta da gruppo di lavoro. Il Sindaco o suo delegato, pertanto, qualora le verifiche compiute dagli uffici competenti avessero esito positivo, emetterà provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'evento indirizzato all'Organizzatore che ha presentato l'istanza.
- 4. Qualora, al termine dell'iter di verifica, invece, non dovessero essere rispettate le condizioni di sicurezza previste dalla documentazione e nella relazione del tecnico, l'evento anche qualora sussistessero le condizioni per il rilascio di eventuale autorizzazione dirigenziale ex artt. 68/69/80 TULPS e del patrocinio o del contributo richiesti non potrà avere luogo ed il Sindaco o suo delegato emetterà provvedimento di divieto di realizzazione dell'evento per ragioni di safety e security. Del diniego verrà data comunicazione all'Organizzatore e alle forze di Polizia presenti sul territorio.

Art 10. Disciplina inerente la vigilanza sui pubblici spettacoli

- 1. La vigilanza di cui al presente regolamento, ai fini del rilascio **dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS** per il quale la tabella "A" del D.lgs 222/2016 non ha previsto il silenzio assenso, si esplica su:
 - a) teatri;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) cinematografi o **sale cinematografiche**, di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 28 *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche* ed alla specifica normativa regionale dell'Emilia Romagna (L.R.12/2006 *Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico* e Delib. Ass. legislativa regionale n. 71/2012);
 - d) **cinema-teatri** cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) **locali di trattenimento**, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti con le eccezioni dei piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all' art. 15;
 - f) sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante (discoteche, night club, disco-bar e simili);
 - g) parchi di divertimento¹⁰ (tale denominazione non ricomprende i parchi pubblici cittadini);
 - h) complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante¹¹ allestiti in occasione di

¹⁰ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa con riferimento alla nozione di "parco di divertimento", che "per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate."

¹¹ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa che "Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, ... sono soggetti al regime autorizzatorio ... previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007."

¹² La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa che "... indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, .. l'allestimento di una

fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park);

- i) circhi;
- j) manifestazioni e gare con presenza di animali ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" delle relative disposizioni attuative; 13
- k) **luoghi attrezzati all'aperto** come definiti all'art. 1 co.1 lett. d) del presente regolamento, allestiti per spettacoli, trattenimenti, competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, ¹⁴ manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere e competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche come definite dal precedente art. 1 co.1 lett. o);
- l) **locali multiuso**, cioè locali adibiti non ordinariamente ad attività di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività,
- m) auditori e sale convegni;
- n) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui nello stesso ambiente si possono svolgere diversi tipi di spettacoli o trattenimenti;
- o) impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.P.R. 151/2011 con aree destinate al pubblico, comprese le piscine natatorie aperte al pubblico e quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto¹⁵;
- n) **circoli privati in cui l'accesso non è riservato ai soci**, in base a quanto previsto dall'art. 118 del R.D. 635/1940 *Regolamento TULPS*. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996¹⁶ sono soggetti a regime autorizzatorio i locali,

significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 33711968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza. .. Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuna1i nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc.."

¹³ **Delib. G.R. Emilia Romagna 27/03/2006 n. 394** "Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali", come modificata dalla **Delibera G.R. 14/05/2007 n. 647.**

¹⁵ Con Circolare del 12/01/1995 n. 559 Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 TULPS il Ministero dell'Interno ha precisato: " ... le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989, soltanto quando essepossano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico. ... Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, come previsto dall'art. 80 TULPS, la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

¹⁶ Circolare del Ministero degli Interni n. 559/C. 19144, 12000. A (1) - 30 aprile 1996

" ... ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI CIRCOLI PRIVATI

I circoli privati costituiscono una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà di associazione. In conseguenza di ciò la loro apertura, per effetto del disposto dell'art. 18 della Costituzione, non richiede la preventiva acquisizione di alcuna licenza o atto permissivo. Parimenti gli spettacoli riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza, debbono essere considerati come espressione della libertà di associazione e riunione e, pertanto, sottratti alla disciplina dell'art. 68 TULPS, la quale, come è noto, assoggetta a licenza l'organizzazione di spettacoli o trattenimenti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'unica eccezione a questo principio è costituita dalla fattispecie prevista dall'art. 118 del R.D. n. 635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente munirsi della licenza ex art. 68 TULPS qualora ai trattenimenti in parola accedano, previa esibizione di un biglietto

¹⁴ Cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 559/C 16854.13500

ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- II. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini;
- III. struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale¹⁷;
- 2. Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo, salvo diversa indicazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, della Questura o del Comune in relazione alle specifiche caratteristiche del sito:
 - a) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di **sedi di associazioni ed enti**;
 - b) **impianti per la pesca a pagamento** autorizzati ai sensi dell'art.19 della L.R.11/2012(laghetti per la cosiddetta *pesca sportiva*) ad uso dei soli utenti;
 - c) palestre¹⁸, scuole di danza¹⁹ o simili ad uso dei soli utenti, senza aree destinate

d'invito, persone diverse dai soci. Appare pertanto necessario stabilire in quali casi gli spettacoli e i trattenimenti, che hanno luogo in circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore. Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi "pubblico" quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi: in altri termini deve trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore, nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c. Sulla base di questo principiola Corte di Cassazione - con giurisprudenza pressoché costante – ha enucleato parametri più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili al regime autorizzatorio contemplato dall'art. 68 TULPS i locali che, ancorché assenti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- 1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- 2. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata alla generalità dei cittadini
- 3. struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale. ..."
- ¹⁷ Ai fini dell'accertamento dell'eventuale imprenditorialità dei circoli, si veda anche l'**art. 148** (ex art. 111) del **T.U.I.R.** (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi* e successive modificazioni).
- ¹⁸ L'esercizio dell'attività di strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie in Emilia Romagna è soggetta ora all'art. 11 della L.R.31 maggio 2017 n. 8 "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive*".

Circolare del Ministero dell'Interno n. . 990605195714 del 1/6/1999 : "Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS e,conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative ... A tale proposito, va' menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989). Ciò posto, sembra di poter confermare che le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 TULPS, che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina. Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare N. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994,che le piscine

allo stazionamento del pubblico;

- d) **piscine** in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti senza aree destinate allo stazionamento del pubblico;
- e) sale consiliari;
- f) **circoli privati** esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati ²⁰-²¹
- g) **pubblici esercizi** per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento, e la sala abbia capienza non superiore alle 100 persone;
- h) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano i piccoli trattenimenti accessori all'attività principale;
- i) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- j) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante già soggette singolarmente al rilascio di apposita licenza TULPS.

annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S., ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza. Sono sottratte all'osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa). In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.

Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro. Si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 TULPS previo parere della CPVLPS. Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S."

- ²⁰ Secondo l'art. 118 del R.D. 635/1940, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e, di conseguenza, l'agibilità di cui all'art. 80, sono da richiedere anche da parte dei **circoli** che organizzano rappresentazioni o trattenimenti **cui possono accedere anche i non soci**, quando per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato. (V. anche co.1 lett. o).
- ²¹ Hanno sicuramente carattere privato in base al D.P.C.M. 16/09/1999 n. 504 Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650 che prevede che possano ottenere agevolazioni fiscali ai fini SIAE gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica:
- costituiti da almeno due anni, ed iscritti da almeno due anni nei registri delle libere forme associative istituiti dalla regioni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: a) assistenza sociale e socio-sanitaria; b) assistenza sanitaria; c) beneficenza; d) istruzione; e) formazione; f) tutela dei diritti civili;
- nei quali la qualità di socio viene conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa;
 - quando lo spettacolo e l'intrattenimento si svolge nella sede legale del circolo;
- quando non partecipano più di 500 persone (attenzione: se la capienza del locale è superiore a 100 persone e la superficie lorda in pianta al chiuso è superiore a 200 mq. si deve fare riferimento alla capienza assegnata al locale ai fini della prevenzione incendi (attività 65 allegato I al D.P.R. 151/2011);
- l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà;

Art 11. Disposizioni sul procedimento per locali e impianti con capienza superiori a 200 persone

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità per locali aperti al pubblico, strutture e impianti utilizzati **permanentemente** per il pubblico spettacolo con capienza superiore alle 200 persone, i richiedenti devono presentare al SUAP mediante apposita piattaforma regionale²², la domanda di esame del progetto unitamente alle pratiche edilizie, di prevenzione incendi e alla documentazione di impatto acustico necessarie secondo quanto previsto dall'allegato "A" del D.lgs 222/2016, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento (SUAP) con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Il parere di agibilità sul progetto deve essere richiesto anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e impianti esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento e per le relative varianti in corso d'opera, seguendo la stessa procedura prevista per i locali di nuova realizzazione.

- 2. Il parere della Commissione di vigilanza viene espresso in due fasi:
 - a) <u>fase di esame progetto</u> in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare sia stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
 - b) <u>fase di sopralluogo</u> in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione, dopo aver valutato la documentazione presentata, si reca in sopralluogo per verificare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
- 3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.²³
- 4. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento e trasmette ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente alla Commissione comunale o provinciale (in base alla competenza) per il relativo parere di cui all'art. 80 TULPS. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, tramite il responsabile del procedimento richiederà l'integrazione o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.
- 5. Il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e successive modificazioni, del D.P.R.160/2010 e secondo quanto previsto dalla tabella "A" allegata al D.Lgs 222/2016 che non prevedono l'applicazione del silenzio assenso.

- 6. Il Comune, in fase di rilascio dell'autorizzazione ex art. 80 del TULPS, farà riferimento al parere di agibilità della Commissione comunale o provinciale di vigilanza.
- 7. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS è rilasciata al soggetto proprietario del

²² Le imprese devono inviare la domanda con modalità telematica; le Associazioni di volontariato e gli Enti senza fini di lucro possono presentare la domanda anche utilizzando moduli cartacei conformi a quelli pubblicati sul portale regionale.

²³ Per i locali di pubblico spettacolo, classificati al **punto 65** dell'allegato I del DPR 151/2011 "Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda superiore a 200 mq. ..." si applicano le seguenti procedure:

locale.La licenza d'esercizio ai sensi dell'art. 68 TULPS è rilasciata al gestore del locale con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 80 per tale locale e riportando le prescrizioni ivi impartite.

Art 12. Contenuto delle domande per locali e impianti con capienza superiori a 200 persone

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 80 TULPS, la domanda di esame progetto e la trasmissione della documentazione per l'effettuazione del sopralluogo, deve pervenire mediante l'utilizzo di apposita piattaforma regionale²⁴, deve pervenire **almeno 60 giorni** prima della data in cui si vuole concludere l'iter e deve contenere le seguenti indicazioni:

A) Tipo di richiesta:

- A₁) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:
 - nuova realizzazione;
 - variazione allo stato attuale;
 - adeguamento alle norme vigenti;
 - integrazione a precedente progetto;
 - attuazione di precedenti prescrizioni.
- A₂) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

B) Tipo di attività, facendo riferimento:

- B₁) per i <u>locali di pubblico spettacolo</u> al Decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi",
- B₂) per gli <u>impianti sportivi</u> al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 e successive modificazioni "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*",
- C) Dati relativi al richiedente e al locale

D) Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda

2. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1 soggette al parere della Commissione comunale deve comprendere il progetto redatto ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M.37/2008, del D.M. 17/01/2018 e AUSL o per gli impianti sportivi 18/03/1996²⁵ come indicato nella modulistica pubblicata sul portale

⁻ fino a 200 persone: attività rientranti nella categoria B – occorre presentare richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF

⁻ oltre 200 persone: attività rientranti nella categoria C – occorre presentare richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF).

²⁴ Le imprese devono inviare la domanda con modalità telematica; le Associazioni di volontariato e gli Enti senza fini di lucro possono presentare la domanda anche utilizzando moduli cartacei conformi a quelli pubblicati sul portale regionale.

²⁵ **D.M. 18.03.1996** che all'art.3 Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi prevede: "Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;

²⁾ piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la

regionale; per i casi non di competenza della Commissione comunale la documentazione è quella stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza.

In ogni caso è fatta salva la possibilità delle Commissioni di vigilanza di richiedere ulteriori documenti, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

Art 13. Disposizioni sul procedimento e contenuto delle domandeper locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

- 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS per locali aperti al pubblico, strutture e impianti utilizzati permanentemente per il pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, i richiedenti devono presentare la domanda unitamente al progetto, alla relazione tecnica di progetto e agli elaborati grafici nonché alle pratiche edilizie, di prevenzione incendi e alla documentazione di impatto acustico necessarie secondo quanto previsto dall'allegato "A" del D.lgs 222/2016, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento (SUAP) con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, le tempistiche per l'espletamento dell'intero iter è di 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
- 2. Il progetto, le verifiche e gli accertamenti dei locali di cui al comma 1 devono essere redatti ed effettuati da un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o al Collegio dei geometri, il quale attesta la rispondenza del locale e/o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
 - E' fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico sanitarie.
- 3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere redatta con l'osservanza del D.P.R. 151/2011 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18/3/1996 per gli impianti sportivi.
- 4. Per i locali con capienza compresa fra 101 e 200 ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² la documentazione di cui al co.1 deve contenere i riferimenti della SCIA presentata ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
- 5. Il Comune, in fase di rilascio dell'autorizzazione ex art. 80 del TULPS, secondo quanto

zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;

sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;

3)

- 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
- 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
- 6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni;
- 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica.

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio

previsto dalla tabella "A" del D.lgs 222/2016, farà riferimento al progetto, redatto come indicato al precedente art. 13 co.2, e alla relazione tecnica presentata dal libero professionista ai sensi dell'art. 141 co.2²⁶ e successive modificazioni del R.D. 635/1940. La documentazione è trasmessa alla Commissione di Vigilanza ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 comma 1 lett. e) del Reg. TULPS e tutte le volte in cui il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno ai fini della sicurezza pubblica.

Art 14. Modalità di subingresso

- 1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di licenza ai sensi dell'art. 68 del TULPS e di autorizzazione ai sensi dell'art.80 TULPS, il subentrante deve chiedere e ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome presentando al SUAP la domanda di subingresso.
- 2. Nel caso in cui si eseguano modifiche alla capienza dei locali e/o allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti elettrici e tecnologici, ai fini della sicurezza del locale dovrà essere intrapresa un nuova procedura autorizzatoria con le modalità di cui ai precedenti articoli.
- 3. La licenza prevista dagli art. 68 TULPS e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS sono rilasciate al subentrante senza acquisire il parere della Commissione di Vigilanza quando lo stesso subentrante dichiari:
 - a) che non sono intervenute modifiche strutturali;
 - b) che la capienza e lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti elettrici e tecnologici e degli arredi non è mutata rispetto a quanto precedentemente autorizzato in capo al cedente:
 - c) di aver adempiuto a quanto previsto dalle norme vigenti sulla sicurezza.
- 4. Nel caso vengano apportate modifiche agli impianti di diffusione sonora e/o all'utilizzo degli strumenti musicali installati, deve essere predisposta e/o presentata una nuova documentazione di impatto acustico.

Art 15. Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del TULPS e all'applicazione dell'art. 68 del TULPS i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande dove:
 - a) sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo ("piano bar" e simili, ai sensi del D.P.R. 151/2011) in locali con capienza non superiore a 100 persone;
 - b) è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone (ai sensi del D.P.R. 151/2011).
 - c) gli spettacoli ovvero i divertimenti e le attrazioni cui il pubblico assiste in forma

^{1982,} n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e

prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, nonché i trattenimenti (esclusi i trattenimenti danzanti) ovvero i divertimenti o le attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, compresi corsi di cucina e corsi da sommelier, a condizione che:

- il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
- non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
- non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.
- i locali adibiti alla somministrazione abbiano capienza e afflusso non superiore alle 100 persone (rif. art. 12 co. 1 L.R. 14/2003)²⁷
- d) gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti in un pubblico esercizio eccezionalmente e per le specifiche ricorrenze del 24 e 31 dicembre, sempreché rappresentino un'attività strettamente funzionale e meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di elementi tali da configurare la trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo²⁸.
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si considerano "locali" adibiti alla somministrazione anche i dehors regolarmente autorizzati.
- 3. Sono soggetti al campo di applicazione del TULPS, come meglio precisato nel successivo comma 4, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui:
 - a) l'attività di **intrattenimento** e spettacolo viene svolta **in locali con capienza e afflusso superiore alle 100 persone**, ancorché vengano rispettati gli altri limiti di cui al comma 1 lett. a) b) c);
 - b) il **trattenimento** musicale e/o danzante sia previsto con **cadenza saltuaria ma ricorrente** (ad es. nei fine settimana) o finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo alla esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimenti di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso ecc.). In tal caso l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande
 - c) l'attività di intrattenimento e spettacolo viene svolta all'esterno dei locali del pubblico esercizio, su area pubblica o privata **autorizzata per l'allestimento temporaneo**;

funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato."

²⁶ L'art. 141 co. 2 del R.D. 635/1940 Regolamento del TULPS, come modificato dall'art. 4 co. 1 lett. c) del D.lgs 222/2016 (cosiddetto SCIA 2) prevede: "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno."

²⁷ Ai sensi della legge Emilia Romagna 14/2003, l'autorizzazione amministrativa e la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento di

- 4. Nei casi di cui al precedente comma 3 occorre:
 - a) presentare una **SCIA** ai sensi dell'art. 68 TULPS per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (cosiddetti spettacoli dal vivo di portata minore)²⁹;
 - b) essere in possesso della licenza di cui all'art. 68 TULPS, per gli eventi con la partecipazione di più di 200 partecipanti e/o che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio;
 - Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque, siano superati i limiti di cui al precedente comma 1, oltre alla licenza di cui all'art. 68 TULPS, occorre anche sottoporre locali e impianti alla verifica di agibilità ed al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.
 - Devono sempre essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, e di prevenzione incendi e di sicurezza. In particolare:
 - c) per quanto riguarda **l'inquinamento acustico** disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico e successive modificazioni, dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi e ³⁰ dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, si applicano gli artt. 6 e 7 della deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04.2004 n. 673 Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", secondo la quale occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

Nella S.C.I.A., però, occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, purché i locali adibiti alla somministrazione abbiano capienza e afflusso non superiore a 100 persone.

²⁸ Il Ministero dell'Interno si è espresso in tal senso con varie circolari e risoluzioni:

circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996;

risoluzione n.559/C.11755.13500.A(8) del 13.8.1997;

- circolare n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013 che precisa anche che "in tali casi può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.";

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al

²⁹ Si veda, in merito, la **circolare del Ministero degli Interni prot.** 557/PAS/U/O03625/13500.A(8) **del27/02/2014** "Spettacoli dal vivo di portata minore- Richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.8.2013, n.:91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli artt. 68 e 69 TULPS".

³⁰ L'art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, prevede:

- E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.
- d) Per quanto attiene la **prevenzione incendi**, si applica quanto previsto nel D.P.R. n. 151/2011 Allegato I;
- 5. Nei pubblici esercizi dove non si svolge ordinariamente l'attività di intrattenimento e/o spettacolo normalmente non è prevista la presenza di addetti ai servizi di controllo di cui al precedente art.1 lett. q)³¹ fatto salvo quanto previsto in materia di safety e security, dal piano della emergenze o da quanto eventualmente impartito dalla Commissione di Vigilanza o dalla Questura.

Art 16. Manifestazioni e allestimenti temporanei

- 1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento dotate di strutture ed attrezzature specificamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico³², sono soggette all'autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS da rilasciare previa presentazione della domanda come previsto ai successivi commi 3 e 4 corredata anche del piano di emergenza della manifestazione redatto da un tecnico abilitato, nonché dalla documentazione in materia di safety e security di cui agli articoli precedenti del presente regolamento. Si applica la procedura prevista dalla tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 per le Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone e per le Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone. Le certificazioni di sicurezza non sono necessarie nel caso in cui siano già state precedentemente redatte le dovute certificazioni.
- 2. Se le manifestazioni comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art.80 TULPS sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti, mentre il piano di emergenza deve riguardare tutta la manifestazione. Quando all'interno della stessa manifestazione siano organizzate diverse iniziative da parte di diversi soggetti, o quando nella stessa area si svolgano contestualmente diverse manifestazioni, gli eventuali diversi piani della sicurezza devono coordinarsi tra loro.
- 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, la domanda di esame progetto e la trasmissione della documentazione per l'effettuazione del sopralluogo, da presentare mediante apposita piattaforma regionale³³, devono contenere le seguenti indicazioni:

A) Tipo di richiesta:

- A₁) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:
 - nuova manifestazione;
 - manifestazione ricorrente;

comma 2.

^{2.} Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limitistabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

^{3.} In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal

integrazione a precedente progetto;

- attuazione di precedenti prescrizioni.
- A₂) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

B) Tipo di attività, facendo riferimento:

- B₁) per <u>manifestazioni di pubblico spettacolo</u> al Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e successive modificazioni, "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*",
- B₂) per <u>manifestazioni sportive temporanee con presenza di pubblico che assiste</u>, al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 e successive modificazioni "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi",
- B₃) per le <u>competizioni motoristiche su strada</u> o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. "*Nuovo codice della strada*" e legge Emilia Romagna 19/12/2002 n. 36³⁴,
- B₄) per le <u>manifestazioni con presenza di animali</u> alla legge Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 e successive modificazioni, "*Norme a tutela del benessere animale*" e relative disposizioni di attuazione³⁵;
- B₅) per le <u>attività di spettacolo viaggiante</u> al D.M. 18/03/2007 e successive modificazioni, "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*" per l'assegnazione del codice identificativo.³⁶

C) Dati relativi al richiedente e al locale;

- D) Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.
- 4. Le domande di autorizzazione all'effettuazione delle manifestazioni temporanee di cui ai commi precedenti devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima nel caso di manifestazioni con spettacoli fino a 200 persone ed almeno 60 giorni prima nel caso di manifestazioni con spettacoli oltre le 200 persone. Qualora non siano rispettati tali termini non si garantisce il rilascio delle autorizzazioni necessarie in tempo utile allo svolgimento della manifestazione. Le domande devono comprendere il progetto redatto da

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica."

³¹ La circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) del 17 novembre 2010 "Quesiti interpretativi concernenti l'applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr.94" prevede "Devono ritenersi ... essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo"

³² Le linee guida per l'attuazione delle misure in materia di safety e security allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro degli Interni del 28/07/2017 prevedono "Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori", per cui la voce 77 della tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 deve essere disapplicata.

³³ Le imprese devono inviare la domanda con modalità telematica; le Associazioni di volontariato e gli Enti senza fini di lucro possono presentare la domanda anche utilizzando moduli cartacei conformi a quelli pubblicati sul portale regionale.

- ³⁴ La L.R. 36/2002 Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada, sostituisce l'art. 233 della L.R.3/1999 come segue:
 - "1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:
 - a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
 - b) Province, nei rimanenti casi
 - 2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
 - 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.
 - 4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della

un tecnico abilitato ai sensi dei D.P.R. 151/2011 o, per gli impianti sportivi del D.M. 18/03/1996, nonché del D.M.37/2008, dell'art.121 della circolare del Ministero dell'Interno n.16/1951, delle norme relative ai calcoli statici delle strutture temporanee installate, del piano di emergenza della manifestazione redatto da un tecnico abilitato e di tutta la documentazione relativa alla Safety e Securty di cui agli artt. 3 e successivi del presente Regolamento.

• 4bis. La documentazione di impatto acustico non sarà necessaria per gli eventi temporanei e le attività non ricomprese nelle tabelle A e B (di cui al punto 2 lett. g e h) della Delibera Regionale n. 1197 del 21/09/2020, nel caso in cui si concludano entro le ore 23.00 nei giorni feriali e festivi ed entro le 23.30 nei giorni prefestivi.

Resta comunque facoltà della Commissione di vigilanza o del gruppo di lavoro, di cui al punto 1. dell'Art.8, valutare la necessità di presentazione della documentazione di impatto acustico anche in virtù della durata e della natura dell'evento.

5. L'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS è rilasciata:

- a) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva **superiore a 200 persone** sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza;
- b) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone** sulla base del progetto e della relazione tecnica redatte da tecnico abilitato che asseverano quanto previsto al precedente comma 4 e che sostituiscono il parere ele verifiche della Commissione di Vigilanza.
- 6. Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del Regolamento TULPS per gli **allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**:
 - a) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva **superiore a 200 persone**, non occorre una nuova verifica della Commissione di Vigilanza per gli allestimenti temporanei che non subiscono modifiche per i quali la commissione abbia già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati tali allestimenti richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza. Restano ferme le disposizioni e gli adempimenti necessari in materia di Safety e Security previsti dall'art. 3 e successivi;
 - b) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, può ritenersi valida per i due anni successivi la relazione tecnica asseverata di cui al precedente co.5 lett. b) riferiti ad allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con le stesse attrezzature ³⁷. Restano ferme le disposizioni e gli adempimenti necessari in materia di Safety e Security previsti dall'art. 3 e successivi;
- 7. Nei casi previsti dal precedente comma 6, in occasione delle richieste di licenza o di presentazione della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare, secondo quanto previsto dal D.P.R. 151/2011:
 - a) idoneità statica di tutte le strutture temporanee allestite, per il pubblico e per gli artisti, (corretto montaggio delle strutture temporanee), a firma di tecnici abilitati;
 - b) per gli impianti elettrici installati, compresi quelli per l'amplificazione sonora, dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice (D.M.37/2008) o di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato

- (L.186/1968); (Sono esclusi gli impianti per i quali si è accertata la presenza della dichiarazione di conformità e non sono avvenute modifiche)
- c) approntamento di idonei dispositivi antincendio (estintori).
 - manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni primaper quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.
- 5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nullaosta si intende espresso.
 - Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992."

8. I **luna park** allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale e i circhi, sono soggetti all'autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS da rilasciare con le modalità di cui al presente articolo, previa acquisizione del piano di emergenza relativo a tutta l'area redatto da un tecnico abilitato e della documentazione Safety e Security di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza, o della relazione asseverata del tecnico abilitato nel caso di capienza pari o inferiore alle 200 persone, è il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni e del loro posizionamento.

Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 del TULPS per l'installazione e l'esercizio temporaneo delle attrazioni del luna park, dei circhi e di altre attività dello spettacolo viaggiante, è disciplinato, anche dalle specifiche norme di settore.

La progettazione dell'area deve tener conto anche delle particolari, specifiche disposizioni previste dal titolo VII del D.P.R. 151/2011.

La tabella "A" allegata al D.Lgs 222/2016;

- 9. Per lo svolgimento di manifestazioni con **carri allegorici**, l'organizzatore, almeno 60 giorni prima, deve presentare:
 - a. per la sfilata dei carri, idonea comunicazione al Comune per gli eventuali provvedimenti relativi al Codice della Strada e al Questore ai sensi degli artt. 18 e 25 del TULPS e degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento TULPS corredata dal piano di emergenza per l'area interessata e di tutta la documentazione Safety e Secury di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b. quando le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, domanda di licenza per l'art. 68 e di autorizzazione per l'art.80 del TULPS corredata dal piano di emergenza e di tutta la documentazione Safety e Secury di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Si applica la circolare del Ministero degli Interni n. 114 del 1 dicembre 2009 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi. Per stabilire la capienza delle aree pubbliche utilizzate in occasione delle suddette manifestazioni temporanee, si devono prendere a riferimento i criteri previsti dai decreti riportati all'art. 2 comma 1 lett. m) del presente regolamento, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti

"SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di

³⁵ La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alla L:R.5/2005 con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 394 del27.03.2006 e n. 647 del 14.05.2007;

³⁶ La Circolare del Ministero degli Interni n. 4958 del 15.10.2010 al punto 4) della Parte II prevede "

^{...} la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi."

³⁷ V. **Risoluzione del Ministero n. 03605 del 27/9/2002**: "...relativamente alla validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti temporanei, con capienza pari o inferiore a 200 persone, può sostanzialmente ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che attesti la conformità dell'allestimento alle regole tecniche. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il comma 3 dell'articolo 141, esonera la Commissione dagli adempimenti di verifica delle condizioni di sicurezza, ma non dal controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte".

³⁸ Circolare pubblicata nella GU n. 282 del 3-12-2009 che prevede:

all'interno di impianti sportivi.

- 10. Per quanto riguarda **l'installazione di impianti a gas metano o GPL** a servizio di cucine installate in strutture provvisorie per la cottura o il riscaldamento dei cibi in occasione di Sagre, fiere e altre manifestazioni, si fa riferimento alle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi." emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794.
- 11. In tutti i casi in cui è prevista la **presenza di animali**, deve essere presentare al SUAP apposita SCIA corredata da relazione tecnica ³⁹ finalizzata alla richiesta di parere al ServizioVeterinario dell'Azienda U.S.L.
- 12. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di **utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali** a carattere non sportivo, nel rispetto di quanto previsto per il calcolo della capienza dall'art. 12 del D.M. 18/03/1996 come riportato all'art.2 co.1 lett. m) del presente regolamento.⁴⁰

Art 17. Competenze ai fini della vigilanza

- 1. Ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940, *Regolamento TULPS*, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (successivamente chiamata anche "CCVLPS"o Commissione comunale"), per i luoghi e locali rientranti nella propria sfera di competenza, deve:
 - a) **esprimere parere** sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ancorché originariamente autorizzati in base a parere della Commissione provinciale di vigilanza;
 - b) **verificare le condizioni** di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) **verificare l'adozione di idonee misure di safety e security** a tutela dei luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico e dei luoghi e delle strutture all'aperto di tipo permanente

sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;

Per le sfilate con carri allegorici o, comunque, adibiti al trasporto di maschere è opportuno, inoltre, prevedere l'utilizzo di automezzi omologati e targati – salvo che il percorso non si svolga su strada, ma in un circuito chiuso – e , in ogni caso, corredati da dichiarazione di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato.

³⁹ Compito della Commissione di vigilanza è soltanto quello di accertare che sia stata presentata la domanda. Il contenuto della domanda e dei relativi allegati sono stabiliti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 394/2006 emanata in attuazione della legge regionale17/2/2005 n. 5 "*Norme a tutela del benessere animale*" come modificata dalla Delibera G.R. 14/05/2007 n. 647.

25

⁴⁰ **D.M. 18/03/1996 – art.12.** *Manifestazioni occasionali.*

- e) **controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- 2. L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) e d) consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c), si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata conformemente al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

- 3. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le **attrazioni dello spettacolo viaggiante**, provvede a:
 - a) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,⁴¹ anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante)⁴² delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni;
 - b) **esprimere il parere ai fini della registrazione** ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante* ai fini dell'assegnazione del codice identificativo comunale
- 4. Secondo quanto previsto dall'art. 141 co. 2 del R.D.635/1940 come modificato dal D.lgs 222/2016, per i locali ed impianti **con capienza pari o inferiore a 200 persone** il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti ai sensi del D.P.R. 151/2011 competono ad un professionista abilitato, iscritto ad Albo o Collegio, entro i propri limiti professionali.
- 5. Per i locali ed impianti con **capienza superiore a 200 persone** le verifiche e gli accertamenti competono alla Commissione comunale, ad esclusione dei seguenti casi per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del medesimo T.U. (CPVLPS)
 - a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori,
 - b) altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori,
 - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo. Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

[&]quot;È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

- 6. Sono soggetti alla vigilanza della Commissione comunale i luoghi e locali sede di pubblici spettacoli o trattenimenti, esclusi soltanto quelli di competenza della Commissione provinciale salvo, in questo caso, espressa delega emanata ai sensi dell'art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 e successive modificazioni.⁴³
- 7. Secondo quanto previsto dalle circolari emanate in materia di safety e security per le pubbliche manifestazioni possono essere attivati, anche su indicazione della Commissione di vigilanza i presidi propri del sistema di protezione civile per manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata che possano avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui sevizi e che possono richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza superiore ai livelli ordinari. Possono essere considerate manifestazioni che comportano un impatto rilevante quelle per le quali è prevista la partecipazione di un pubblico superiore al numero della popolazione residente nel comune.

Art 18. Composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

- 1. La Commissione è nominata dal Sindaco sulla base delle designazioni dei rispettivi Enti previsti dalla legge e, per quanto riguarda gli esperti in elettrotecnica, in acustica e gli altri membri aggregati, sulla base delle abilitazioni e delle competenze del personale dipendente dell'Ente o in base agli elenchi degli ordini e collegi professionali⁴⁴
- 2. La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti impianti sportivi⁴⁵.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto daltitolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3."

- ⁴¹ L'**art. 4 co. 2 del D.lgs 3/1998** prevede: ". Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337".
- ⁴² Il D.M. 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante all'art. 1 co.2 prevede "Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale". Il Ministero dell'interno con circolare n. 114 del 01/12/2009 (GU n. 282 del 3-12-2009) ha precisato in merito che "alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996".
- ⁴³ art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 "Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis."
 - ⁴⁴ L'art. 141 bis del R.D.635/1940, Regolamento di esecuzione del TULPS, prevede che "*La commissione comunale di vigilanza è composta:*
 - a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
 - Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare."
 - ⁴⁵ Il **D.M. 18.03.1996 all'art.3** Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi prevede: "... Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato."

- 3. Qualora richiesto, la nomina del/i rappresentante/i degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni rappresentative del settore presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale. La designazione può riguardare uno o più dei seguenti settori:
 - a) cinema, teatri,
 - b) sale da ballo,
 - c) locali di spettacolo e/o trattenimento gestiti come attività secondaria,
 - d) spettacoli viaggianti.
- 4. Qualora richiesto, la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale.
- 5. Le designazioni di cui ai commi 3 e 4 possibilmente avvengono, rispettivamente, di concerto fra le associazioni di categoria del settore e fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 6. L'ufficio di segreteria della Commissione è di competenza del servizio che rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'art. 80 TULPS.
- 7. La Commissione rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino al giorno della nomina del nuovo organo.

Art 19. Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

- 1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.
- 2. Nelle sedute sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga di esaminare.
- 3. La Commissione è convocata dal Presidente, con lettera inviata tramite PEC a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.
 - Oltre i componenti della Commissione il Presidente può invitare a partecipare alle singole riunioni:
 - a) uno o più esperti in altra disciplina tecnica, quali componenti aggregati ai sensi dell'art.141-bis del R.D. 635/1940 in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare;
 - b) dirigenti e funzionari comunali, a titolo consultivo in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

La **nota del Ministero dell'Interno n. 7001 del 02/04/2002** Norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi ha precisato:

"In relazione alle segnalate esigenze di sicurezza degli impianti sportivi, si precisa che le norme del D.M. 18 marzo 1996, nella materia in oggetto, in materia, continuano a trovare applicazione anche a seguito delle disposizioni di semplificazione recate dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, con particolare riguardo alle modificazioni introdotte dallo stesso D.P.R. agli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, atteso che anche le nuove disposizioni (cfr. art. 141) rinviano alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Nondimeno, i riferimenti alle commissioni provinciali di vigilanza, contenuti nel predetto D.M. del 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 311 del 2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua, pertanto, ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato."

- 4. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione; sono fatti salvi i casi di motivata, eccezionale urgenza per i quali il termine di cui sopra può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
- 5. Entro il termine di cui al comma 3 deve essere informato della riunione della Commissione anche il destinatario del provvedimento, il quale può presentare memorie o ulteriori documenti e può parteciparvi anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.
- 6. Il componente effettivo della Commissione qualora impossibilitato a partecipare è tenuto ad informare direttamente il rispettivo membro supplente per la sostituzione.
 - L'assenza protratta per tre volte di un componente della Commissione senza che sia possibile la partecipazione del membro supplente costituisce motivo di revoca della nomina
- 7. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti, compresi quelli aggregati quando convocati. 46
 - Visto il tenore dell'art. 141 bis del R.D. 635/1940, l'assenza del/i rappresentante/i di cui ai commi 3 e 4, regolarmente convocati, non inficia la validità della riunione, in quanto membri non obbligatori.
- 8. Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente, entro il termine stabilito e verbalizzato dalla Commissione, provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
- 9. I Commissari hanno l'obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e di conflitti di interesse e l'obbligo di astensione dal Codice di Comportamento del Comune di Molinella, in riferimento rispettivamente agli art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 Codice generale, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.
- 10. Il parere della Commissione deve essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.
- 11. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni.
- 12. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno di inizio degli stessi.
- 13. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.
- 14. L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa, va redatta in duplice copia, di cui una conservata sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra inviata al Comune anche telematicamente prima dell'inizio della manifestazione.

⁴⁶ Art. 141 bis co.7 comma 7 del Regolamento del TULPS prevede: "*Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti*." Nell'ipotesi di collegio perfetto, come nel caso di specie, la giurisprudenza ha precisato, con un insegnamento pacifico e mai revocato che le deliberazioni assunte dal collegio sono valide soltanto se deliberate con la partecipazione di tutti i componenti.

15. Qualora la Commissione Comunale non sia stata istituita o non possa validamente costituirsi, 47 si fa ricorso alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art 20. Controlli

- 1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del R.D. 635/1940 richiamati all'art. 11 co.1 lett. e), vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e che i sistemi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti. Tale controllo, quindi, consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.
- 2. Il Presidente, sentita la Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
- 3. Per i controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) effettuati su delega della Commissione provinciale ai sensi dell'art. 142 co. 8 del R.D. 635/1940, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale se istituita, individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati al precedente comma 2.
- 4. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale per i provvedimenti di competenza.

Art 21. Spese di funzionamento della Commissione

- 1. In analogia con quanto previsto per le commissioni provinciali di vigilanza dall'art.1 co.440 ⁴⁸ della L. 27 dicembre 2013, n. 147, trattandosi dello svolgimento delle medesime funzioni, ai componenti della commissione comunale non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, salvo il caso in cui il Comune, non disponendo di personale con le necessarie qualifiche, ricorra ad uno o più tecnici del luogo.
- 2. Ai sensi dell'art. 80 co.2 del TULPS, restano a carico di chi domanda l'autorizzazione le spese delle ispezioni quando il Comune, non disponendo di personale con le necessarie qualifiche, ricorra ad uno o più tecnici del luogo. In quest'ultimo caso, le spese e le modalità di pagamento sono fissate dal Comune con apposito atto.
- 3. La giunta comunale con apposito atto stabilisce l'entità del compenso dovuto ai tecnici del luogo che partecipano ai lavori della Commissione ;

⁴⁷ L'art. 142 co. 1 del Regolamento del TULPS prevede: "Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e **quando la commissione comunale non è istituita** o le sue funzioni non sono esercitate informa associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 **provvede la commissione provinciale di vigilanza**

⁴⁸ L'art. 1 co.440 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

modifica l'art. 12, co. 20, del D.L.95/2012, come convertito dalla L.135/2012, con l'aggiunta dei seguenti periodi: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese».

⁻ stabilisce che "Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge".

4. Ai sensi dell'art. 144 co.2 Reg. TULPS, nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma lettera *e*), dello stesso Regolamento del TULPS.

Art 22. Norme finali

1. Con l'approvazione del presente atto, viene considerato superato ogni altro regolamento o atto similare, disciplinante le materie in oggetto ed in contrasto con il presente.